



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE**

#### **AVVISO N. 1/2015**

**PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI FAMILIARI E L'ORGANIZZAZIONE DEL RIMPATRIO ASSISTITO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO - (CUP I59D15000810001).**

#### **§ 1. PREMESSA**

L'ordinamento giuridico italiano ha ratificato e reso esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989. L'art. 33 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. I compiti del Comitato, relativi ai minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono stati specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. del 05.12.1999, n. 535.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 20 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, il Comitato per i minori stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati (msna) sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio (9.669 msna presenti al 30.09.2015). In particolare è stato registrato un aumento della presenza di minori provenienti da Egitto, Albania, Gambia e Eritrea.

Molti di questi minori sbarcano sulle coste meridionali del territorio nazionale privi di documenti di riconoscimento. Una parte di essi fa perdere le proprie tracce dopo una breve sosta nelle strutture di accoglienza.

La presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia evidenzia la necessità di modulare e individuare interventi idonei a dare una risposta adeguata alle caratteristiche del fenomeno: la tutela dei minori deve essere piena e incondizionata, a prescindere dalle modalità di ingresso nel territorio italiano degli stessi. A livello europeo si consideri in tal senso la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 (2011) e il Piano d'Azione sui minori non accompagnati della Commissione Europea (SEC (2010)534). In quest'ultimo documento la Commissione ha ribadito che le misure di accoglienza e le garanzie procedurali devono applicarsi dal momento del rintraccio sino a quando non si trovi una soluzione durevole; la decisione sul futuro di ciascun minore non accompagnato va presa dalle autorità competenti quanto più rapidamente, tenendo conto dell'obbligo di rintracciare la famiglia, esplorare altre possibilità di reinserimento nella società d'origine e valutare la soluzione migliore nell'interesse superiore del minore. Si evidenzia altresì come la ricerca della famiglia d'origine del minore sia un elemento chiave del principio dell'unità familiare e tra le soluzioni durature si annovera il rimpatrio nel Paese d'origine, con priorità al rimpatrio volontario. In tale prospettiva, l'assistenza ai minori si configura come un processo che dovrebbe includere la fase del rimpatrio e quella successiva del programma di reinserimento.

La normativa nazionale, dal canto suo, riconosce e garantisce il diritto dei minori all'unità familiare. Tale principio assume un'importanza fondamentale in riferimento ai minori stranieri non accompagnati, che si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità in considerazione della loro minore età e dell'assenza di un genitore o adulto che possa provvedere alle loro esigenze.

Alla luce di queste premesse, l'articolo 2, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. n. 535/1999 attribuisce alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o Paesi terzi". A tal fine, la stessa norma afferma che la Direzione Generale possa avvalersi "della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali"; inoltre, per l'espletamento delle attività di indagine familiare, la Direzione Generale può "stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti".

Le indagini familiari, così come declinate dalla normativa vigente e in considerazione dell'esperienza maturata dalla Direzione Generale, si configurano quale strumento utile alla definizione dei percorsi di integrazione dei minori in Italia o di reintegrazione nei Paesi di origine. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. g) del D.P.C.M. n. 535/1999, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, sulla base delle informazioni ottenute attraverso le indagini familiari e stante la volontà del minore, "può adottare, ai fini di protezione e garanzia del diritto all'unità familiare, il provvedimento di rimpatrio assistito", di cui all'articolo 7 del D.P.C.M. n. 535/1999.

L'attività realizzata da questa Amministrazione sulla base del contesto socio-normativo sopra delineato ha consentito di attivare forme concrete di tutela, sia attraverso un sistema di rete relativamente alle indagini familiari, che permetta di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, sia mediante una procedura assistita di rimpatrio, con microprogetti ed attività di assistenza nei Paesi d'origine, con un coinvolgimento sempre maggiore delle amministrazioni dei Paesi di provenienza dei minori, anche con riferimento ad attività di prevenzione del fenomeno.

## **§ 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente Avviso viene emanato in coerenza e in attuazione dei seguenti atti:

- Legge 27 maggio 1991, n. 176 di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione): articolo 19, che stabilisce il divieto di espulsione degli stranieri minori di anni diciotto; articolo 32, recante disposizioni concernenti i minori affidati; articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri;
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione): articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati; articolo 52, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;
- D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri);
- D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", e, segnatamente, l'art.12, comma 20, il quale prevede che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali in proroga, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011;
- Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);
- "Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro" (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010), che dedica particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati.

Inoltre, ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, dei beneficiari del finanziamento statale e degli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle operazioni finanziate, delle spese ammissibili al finanziamento, nonché dei massimali di costo è applicata in via analogica alla presente procedura ed al rapporto convenzionale di cui al successivo § 17, la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante "Tipologia dei

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)".

### **§ 3. FINALITÀ**

Con il presente Avviso si intende favorire l'organizzazione di indagini familiari, volte a promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati nel Paese di origine o in Paesi terzi, l'organizzazione del rimpatrio volontario assistito, nonché la realizzazione di micro-progetti individualizzati e attività di assistenza nei Paesi d'origine, finalizzati al reinserimento familiare, sociale e lavorativo del minore, anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione, nell'ottica del rafforzamento degli interventi in rete.

Il presente Avviso disciplina, pertanto, la definizione dei contenuti delle proposte progettuali, dei criteri di selezione e valutazione delle stesse, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dell'intervento finanziato.

### **§ 4. DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ**

Sono destinatari delle attività previste dal presente Avviso i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio dello Stato italiano: ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 535/1999, sono da intendersi come tali "i minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per essi legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

### **§ 5. AZIONI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO**

In base alle finalità dell'intervento, indicate al § 3, e sulla base del quadro normativo di riferimento, di cui al § 2, l'intervento finanziando dovrà svolgersi nel territorio dei Paesi terzi, la cui ricaduta dovrà interessare tutto il territorio nazionale.

Si descrivono di seguito le linee di attività che dovranno essere previste nelle proposte progettuali e dovranno essere svolte dal soggetto proponente che risulterà beneficiario del finanziamento statale nel rispetto dei limiti, delle forme e delle condizioni previste dalla circolare n. 2/2009, richiamata al § 2:

#### **1. Attività di informazione e sensibilizzazione**

Attività di informazione e sensibilizzazione sia nei confronti degli amministratori/operatori locali, anche tramite la produzione e la diffusione di materiale divulgativo cartaceo e/o digitale, sia nei confronti degli stessi minori, in un'ottica di rafforzamento degli interventi in rete, ivi compresa la prospettiva per i minori di un percorso di reintegrazione nel Paese di origine. L'individuazione dei contenuti informativi e la scelta degli strumenti di veicolazione degli stessi dovranno essere concordati con la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

#### **2. Organizzazione e realizzazione delle indagini familiari**

Attività volte a promuovere l'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato, anche nel Paese di origine del minore medesimo ovvero in Paesi terzi.

Le indagini saranno effettuate su richiesta della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione nella misura presunta di **1.000 (mille)**, per l'intera durata del rapporto convenzionale indicata al successivo § 7, e dovranno, previa la necessaria verifica dell'esattezza dei dati anagrafici segnalati, evidenziare la possibilità del rimpatrio assistito del minore, anche in relazione alle condizioni oggettive e soggettive della famiglia del minore stesso, nonché la sussistenza di particolari condizioni ostative al rimpatrio. L'indagine potrà, inoltre, fornire documentazione utile a identificare i minori e informazioni idonee all'individuazione dei percorsi di integrazione.

Il beneficiario del finanziamento dovrà comunicare i risultati delle indagini familiari alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta della Direzione.

#### **3. Organizzazione del rimpatrio assistito e realizzazione di micro-progetti ed attività di**

**assistenza nei Paesi d'origine del minore, finalizzati al reinserimento familiare, sociale e lavorativo del minore medesimo.**

Il beneficiario del finanziamento supporterà la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione nell'attuazione dei provvedimenti di rimpatrio assistito, nella misura presunta di **50 (cinquanta)** provvedimenti per l'intera durata del rapporto convenzionale indicata al successivo § 7. Nell'organizzazione del rimpatrio assistito, dovranno, tra l'altro, essere assicurate le seguenti attività:

- a) sensibilizzazione del minore sulle opportunità di reinserimento connesse al rimpatrio assistito, attraverso incontri, effettuati da mediatori culturali, con i minori e con i loro tutori;
- b) espletamento di tutte le attività necessarie per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sia da parte delle autorità italiane, che di quelle dei Paesi di origine dei minori;
- c) facilitazione dell'identificazione formale dei minori tramite attività di sensibilizzazione e collaborazione con le Autorità diplomatico-consolari dei Paesi d'origine;
- d) presa in carico del minore dal luogo di residenza, accompagnamento dello stesso ad aeroporto internazionale e, ove necessario, anche durante il trasferimento, a cura del beneficiario del finanziamento;
- e) presa in consegna del minore nel Paese d'origine da parte di personale del beneficiario del finanziamento;
- f) accompagnamento in famiglia o presso altra destinazione stabilita nel provvedimento di rimpatrio ovvero affidamento alle competenti autorità del Paese d'origine del minore a cura di personale del beneficiario del finanziamento;
- g) comunicazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione dell'avvenuto affidamento tramite dichiarazione controfirmata dalla famiglia del minore o dall'autorità del Paese d'origine che ha preso in carico il minore;
- h) realizzazione di micro-progetti ed assistenza in loco, finalizzati a favorire l'ottimale reinserimento sociale e/o lavorativo del minore rimpatriato. Tali progetti, che dovranno garantire, ove necessario, anche l'assistenza abitativa, psicologica e sanitaria del minore, dovranno prevedere un percorso di inserimento scolastico e/o lavorativo, calibrato in relazione all'età, al sesso, alle capacità ed alle aspettative del minore;
- i) realizzazione di 3 focus relativi ai tre Stati in cui verrà svolto il maggior numero di indagini familiari, finalizzati ad una conoscenza più approfondita dei push e dei pull factors; ogni focus dovrà contenere riferimenti alle regioni caratterizzate da maggiore pressione migratoria verso l'Italia, anche in relazione all'analisi delle condizioni socio-economiche di tali territori.

Il beneficiario del finanziamento dovrà preventivamente informare la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione di ogni singolo micro-progetto da avviare, indicando i tempi e modi della sua realizzazione. Parimenti, dovrà fornire alla Direzione, con cadenza trimestrale, un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, evidenziando eventuali variazioni allo stesso anche in considerazione di sopravvenute criticità. A conclusione di ogni singolo progetto, il beneficiario del finanziamento dovrà presentare alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione una relazione finale descrittiva sull'efficacia del progetto, sul suo impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

**§ 6. PAESI DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI**

Le attività di cui al precedente § 5 potranno essere poste in essere nel Paese d'origine del minore straniero non accompagnato ovvero in altro Paese terzo nel quale possa risultare necessario attivarsi ai fini dell'individuazione dei familiari del minore.

Il beneficiario del finanziamento si obbliga a mettere a disposizione nei Paesi di origine dei minori adeguate strutture organizzative e logistiche funzionali all'espletamento delle attività di indagini familiari e alla realizzazione dei progetti di reinserimento dei minori. Il beneficiario si impegna altresì a rafforzare le attività delle missioni all'estero qualora dovesse ravvisarsi un aumento particolarmente significativo di minori con la stessa cittadinanza.

**§ 7. DURATA DEL PROGETTO FINANZIATO**

Le attività progettuali di cui al presente Avviso avranno inizio a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione, presso i competenti organi di controllo, del decreto di approvazione della convenzione di finanziamento citata al successivo § 17. La durata minima non potrà essere inferiore a 15 mesi, mentre la

durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.

#### **§ 8. RISORSE FINANZIARIE**

Le risorse destinate al finanziamento delle azioni progettuali di cui al presente Avviso ammontano a complessivi **€ 900.000,00 (novecentomila/00)**, a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2015, al capitolo 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie" dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito del provvedimento di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2015.

Il finanziamento richiesto per la proposta progettuale non potrà pertanto eccedere, **pena l'esclusione**, la somma sopra indicata.

E' in facoltà del proponente prevedere un eventuale cofinanziamento dell'azione.

#### **§ 9. SOGGETTI PROPONENTI**

Le proposte progettuali, da redigersi, utilizzando esclusivamente il **Modello D** allegato al presente Avviso, potranno essere presentate, pena l'esclusione, **in forma singola o associata**, dai seguenti soggetti:

- A.** enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli artt. 52 e ss. del D.P.R. n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
- B.** organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi operanti nel campo delle migrazioni inserite nella lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo internet

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_Estera/Organizzazioni\\_Internazionali/Lista\\_Organ\\_Internaz/](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Organizzazioni_Internazionali/Lista_Organ_Internaz/)

Si precisa che in caso di partenariato l'ente individuato dai componenti il partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione procedente.

#### **§ 10. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo § 12, **a pena di esclusione**, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il **Modello A1**, attestante la volontà di partecipare al partenariato.

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello B** contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta progettuale, di cui al precedente § 9;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione (di cui va allegato apposito elenco contenente le rispettive generalità), delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
- e) l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- f) che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato preventivo né di amministrazione controllata;
- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- h) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- i) i principali interventi realizzati, nel triennio 2012-2014, rivolti ai minori stranieri nei Paesi d'origine dei medesimi.



I soggetti di cui alla lettera B del precedente § 9 dovranno altresì produrre copia dello statuto.

In caso di partenariato, il **Modello B** sopra citato deve essere presentato, **pena l'esclusione**, da ogni componente il partenariato.

Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, **pena l'esclusione**, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il **Modello C**.

**Ogni soggetto, sia singolarmente che in partenariato, in veste di capofila o di partner, potrà presentare al massimo una proposta progettuale:** nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

Il Ministero effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. n.445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente paragrafo.

#### **§ 11. LIMITI DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE**

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, **pena l'esclusione**, il **Modello E**.

Il finanziamento richiesto per ciascuna proposta progettuale non potrà eccedere, **pena l'esclusione**, il limite di **€ 900.000,00** indicato al precedente § 8.

Ai fini della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, si fa richiamo, in via analogica, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009, citata al § 2.

Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 7% del costo complessivo del progetto (ivi comprese le spese dovute per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo § 18).

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sarà causa di inammissibilità del progetto.

#### **§ 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

Per la presentazione della proposta progettuale dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione**, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it):

- **Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);**
- **Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);**
- **Modello D (Scheda di progetto);**
- **Modello E (Piano finanziario).**

La documentazione suindicata, da prodursi in duplice copia, dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti), completa di recapito postale ed e-mail;
- l'indicazione del destinatario comprensiva dell'indirizzo;
- la dicitura: **"NON APRIRE – FPM 2015 - Avviso n. 1/2015- Indagini familiari"**.

#### **§ 13. INDIRIZZO AL QUALE PRESENTARE I PROGETTI**

I progetti dovranno essere trasmessi a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo § 14 al seguente indirizzo:

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione**

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione  
Via Flavia, 6 – 00187 Roma  
Tel. 06 46832190 - Fax 06 46832230  
Mail: [dgimmigrazione@lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazione@lavoro.gov.it) – [dgimmigrazione@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazione@pec.lavoro.gov.it)

**Divisione I**  
**Via Flavia 6 - 00187 ROMA**  
**III piano, stanza n. 18**

**§ 14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, in lingua italiana, **entro e non oltre le ore 13,00 del 18.12.2015.**

Il termine per la presentazione della domanda è da considerarsi perentorio.

Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo (sabato, domenica e festivo), si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). I progetti presentati a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnati unicamente presso i locali di cui al presente articolo. Non saranno accettati i progetti consegnati all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero.

L'orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale, e pervenuti all'indirizzo di destinazione riportato § 13 oltre il prescritto termine di scadenza. I plichi in questione non verranno aperti.

**§ 15. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ**

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

- a) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- b) non redatte in lingua italiana;
- c) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- d) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente § 9;
- e) pervenuti all'Amministrazione procedente oltre il termine di cui al precedente § 14;
- f) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente § 12;
- g) prive di uno o più documenti elencati al precedente § 12;
- h) che prevedano una durata inferiore a 15 mesi o superiore a 18 mesi, come indicato al precedente § 7;
- i) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al § 10;
- j) che richiedano un finanziamento pubblico superiore al limite massimo di € 900.000,00, come previsto nel precedente § 8;
- k) che prevedano spese generali di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto, come previsto nel precedente § 11;
- l) che prevedano spese per segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto, come previsto nel precedente § 11;
- m) che risultino presentate, dal medesimo soggetto, che, sia singolarmente che in partenariato, partecipi a più di una proposta progettuale presentata in risposta al presente Avviso, come previsto nel precedente § 10.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di valutazione indicata al successivo § 16.

## **§ 16. VALUTAZIONE DEI PROGETTI**

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione dei progetti sarà demandata ad una commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione successivamente alla scadenza del termine finale di presentazione di cui al § 14.

La commissione procederà all'esame di ciascun plico pervenuto e del suo contenuto, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti.

Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGI</b>
<b>A. REQUISITI SOGGETTIVI</b>	
A1. Esperienza specifica del proponente nell'ambito della tutela dei minori stranieri nei Paesi di origine degli stessi	20
<b>TOTALE A</b>	<b>20</b>
<b>B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO</b>	
B1. Completezza e rispondenza della proposta agli obiettivi del presente avviso	10
B2. Capacità effettiva di raccordo con l'Amministrazione procedente	10
B3. Capacità effettiva di raccordo con i soggetti (istituzionali e non) che operano sui territori di intervento	20
B4. N. di Paesi terzi di svolgimento delle attività progettuali (0,5 punti per Paese – max. 15 punti)	15
B5. Esperienza delle risorse umane impiegate	10
<b>TOTALE B</b>	<b>65</b>
<b>C. ELEMENTI FINANZIARI</b>	
C1. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners	5
C2. Economicità del progetto	5
C3. Congruità complessiva dei costi del piano finanziario	5
<b>TOTALE C</b>	<b>15</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>100</b>

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.

A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stilerà la graduatoria finale dei progetti, che verrà approvata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione.

Sarà ammesso al finanziamento il progetto collocato al primo posto della graduatoria.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

## **§ 17. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO**

Con il soggetto proponente il progetto ammesso al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero ed il soggetto beneficiario del finanziamento.

Al fine della sottoscrizione della convenzione il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:

- associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di progetto presentato in forma associata);
- comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle



commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della convenzione e delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; il Ministero si riserva di poter richiedere al soggetto ammesso al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della convenzione.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione della convenzione nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto collocato in graduatoria nella posizione utile immediatamente successiva.

Ove il progetto ammesso al finanziamento sia stato presentato in forma associata la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione del progetto nei confronti del Ministero.

#### **§ 18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento sarà erogato in tre tranches:

1. una prima quota pari al 50% del contributo concesso ad avvenuta ricezione della seguente documentazione:
  - a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, della data di avvio delle attività progettuali, che dovrà avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della convenzione di finanziamento;
  - b) documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia per l'esatto ed integrale adempimento di tutti gli obblighi convenzionali di cui al § 19, di importo pari al 50% del finanziamento complessivo concesso, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n.58/1998. La fidejussione dovrà valere fino al dodicesimo mese successivo alla data di conclusione del progetto e dovrà, inoltre, contenere la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero;
  - c) nota contabile redatta secondo quanto prescritto in convenzione.
2. Una seconda quota, pari al 25% del contributo concesso, decorsi dodici mesi dalla data di avvio delle attività progettuali, ad avvenuta ricezione della seguente documentazione:
  - a) relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dall'Amministrazione procedente;
  - b) rendicontazione intermedia, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario, dalla quale risulti l'avvenuta spesa di almeno l'80% della prima tranche di contributo erogato;
  - c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;
  - d) nota contabile redatta secondo quanto prescritto in convenzione.

Qualora la spesa sostenuta e documentata sia inferiore al limite citato alla lettera b), l'ammontare della seconda quota sarà ridotto nella misura corrispondente alla percentuale della prima tranche di contributo non spesa.

3. Il saldo, nella misura massima di copertura del finanziamento concesso e in ogni caso non superiore all'ammontare delle spese sostenute, sarà corrisposto ad avvenuta ricezione della seguente documentazione, da prodursi, da parte del beneficiario del finanziamento, entro sessanta giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali:
  - a) relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dall'Amministrazione procedente;

- b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
- c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa;
- d) nota contabile redatta secondo quanto prescritto in convenzione.

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione fino a dieci anni dalla conclusione del progetto.

I pagamenti saranno disposti secondo la tempistica sotto indicata:

- entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta per l'erogazione della prima e della seconda tranche;
- entro 45 giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulla relazione e la rendicontazione finale.

### **§ 19. IRREGOLARITÀ E SANZIONI**

Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata ai sensi del § 17 in capo al beneficiario, o beneficiario capofila in caso di partenariato, l'Amministrazione procedente potrà concedere un termine non superiore a 30 giorni entro cui sanare l'inadempienza. Qualora il beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Amministrazione potrà applicare una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore del contributo erogato, dandone previa e motivata informazione.

Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, qualora il beneficiario dello stesso o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione procedente, l'esecuzione del progetto finanziato;
- b) compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- d) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- e) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- f) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui al § 22 ed alle direttive ivi citate.

### **§ 20. VARIANTI PROGETTUALI**

Su richiesta motivata del beneficiario del finanziamento, o del capofila in caso di partenariato, possono essere autorizzate dall'Amministrazione procedente modifiche al progetto iniziale, nei limiti del contributo assegnato, che non ne alterino la sostanza e le finalità.

Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario (contenuto nel Modello E citato al precedente § 12) dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui al precedente § 18, precisandone le motivazioni.

Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione, su richiesta motivata del beneficiario.

In ogni caso, variazioni compensative che comportano una modifica degli importi previsti nella voce di spesa "D4 - Spese per Minori" (cfr. Modello E - Piano finanziario alla Sez. 2 - Dettaglio delle Macrovoce di Spesa) dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione, su richiesta motivata del beneficiario.

### **§ 21. FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **§ 22. PUBBLICITÀ**

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il beneficiario del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impiegando a tal fine il logo ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in

materia di pubblicizzazione dell'intervento.

### **§ 23. INFORMAZIONI**

I soggetti interessati, fino a 8 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite posta elettronica. I predetti quesiti dovranno essere inviati esclusivamente all'indirizzo PEC della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione **[dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it)** e riportare come oggetto: "AVVISO N.1/2015 - QUESITO".

Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato, ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

Il Ministero risponderà via posta elettronica all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). Sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente avviso.

### **§ 24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

### **§ 25. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 17/11/2015

F.to IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*  
Raffaele Tangorra

### **Allegati:**

- **Modello A** (Domanda di ammissione al finanziamento);
- **Modello A1** (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
- **Modello B** (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- **Modello C** (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
- **Modello D** (Scheda di progetto);
- **Modello E** (Piano finanziario).